

Accesso di genitori di minore a documentazione afferente il bando di gara per lo svolgimento delle pulizie presso l'istituto scolastico frequentato dal proprio figlio

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di

FATTO

I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale dei minori frequentanti l'Istituto comprensivo di, conferivano mandato all'avv., per la presentazione di un'istanza d'accesso rivolta alla Dirigente del predetto istituto.

Con tale istanza, datata 1 marzo 2018, richiedevano in particolare di “prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione afferente il bando di gara, il soggetto assegnatario del medesimo, i nomi di tutti i soggetti in servizio presso la scuola e così via”.

Motivavano l'istanza con la necessità di “avere delle informazioni che tutti i genitori dovrebbero avere a tutela dei propri figli, non essendo loro noti né la ditta che compie le pulizie presso l'istituto, né i nominativi degli operanti né tanto meno le qualifiche o l'origine del rapporto di lavoro presso la scuola, e volendo conoscere chi è a stretto contatto ogni giorno con i propri figli minori”.

Con provvedimento del 26 marzo 2018 la Dirigente dichiarava di non detenere i documenti richiesti precisando che il bando di gara e tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'Istituto Comprensivo “.....” (e di altri istituti) sono stati curati dalla S.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, invitando gli istanti a rivolgersi alla medesima S.p.a. Specificava che il servizio di pulizia presso l'Istituto viene svolto attualmente dalla Soc. Coop..

In data 9 aprile 2018 l'avv. ha inoltrato nuova istanza di accesso agli atti rivolta alla Società S.p.a., così come indicato dalla Dirigente scolastica, chiedendo di accedere “*a documentazione afferente la gara per l'affidamento dei servizi di pulizia presso l'Istituto Comprensivo Statale “.....”, l'istruttoria e la valutazione compiute dai responsabili del procedimento nello giungere all'esito della gara e all'aggiudicazione del servizio, nonché i nominativi, i riferimenti e le competenze del soggetto persona fisica o giuridica aggiudicatario e dei connessi soggetti operanti presso l'Istituto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i documenti afferenti: il bando di gara; l'offerta presentata dall'aggiudicatario per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; l'offerta presentata da altri eventuali concorrenti per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; i criteri utilizzati in concerto per giungere all'aggiudicazione della gara; il verbale di valutazione delle offerte; il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola*”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza gli istanti, per il tramite dell'avv. adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto di nella quale la Dirigente precisando di non aver opposto alcun diniego ribadisce di non detenere la documentazione richiesta e di aver fornito le informazioni a lei note ed indicato, agli istanti, l'amministrazione a cui rivolgersi.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente rileva che il ricorso deve dirsi inammissibile nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale di poiché lo stesso non è in possesso della documentazione richiesta, osservando per il resto quanto segue.

I ricorrenti non hanno dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, del nesso di strumentalità tra la documentazione relativa a tutte le fasi della gara per l'affidamento del servizio di pulizie ed il proprio presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90: i genitori istanti sono soggetti estranei alla predetta gara e pertanto non sono portatori di un interesse qualificato ad accedere alla relativa documentazione. La carenza di strumentalità - sempre con riferimento alla predetta documentazione relativa alla gara - risiede invece nella deduzione di un interesse ad avere informazioni sulla ditta e le persone operanti nella scuola in quanto soggetti a contatto ogni giorno con i propri figli minori. Per le suesposte argomentazioni il ricorso, con riferimento a tale parte dell'istanza, deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Tale strumentalità si ravvisa, invece, con riferimento alla richiesta avente ad oggetto *“il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola”* rispetto alla quale gli istanti vantano un interesse qualificato all'accesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso ai nominativi ed ai riferimenti richiesti ove contenuti in un documento formato e materialmente esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei soli confronti della S.p.A., limitatamente alla richiesta dei documenti relativi ai nominativi ed ai riferimenti dell'aggiudicatario e dei soggetti in servizio presso la scuola, dichiarandolo per il resto inammissibile; per l'effetto invita la S.p.A. a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)